Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 aprile 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 30 APRILE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1955. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1955. — **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1955. — **Società di elettricità Ponale, in Milano:** Distruzione di titoli obbligazionari. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense di benemerenza marinara

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le sottonotate decorazioni di benemerenza marinara:

MEDAGLIA IN BRONZO DI BENEMERENZA MARINARA

BRUNO Francesco Paolo di Paolo e di Cirimina Grazia, nato a Palermo il 25 novembre 1903, capo segnalatore di 3ª classe, matricola n. 75314. — Capo di un posto di avvistamento impartiva precise e tempestive disposizioni per recare soccorso all'equipaggio di un aereo precipitato in mare, dimostrando la perfetta efficenza a cui aveva portato il servizio e il personale addetto. — Costa della Sicilia, 10 aprile 1942.

LEOPOLDO Vincenzo di Eduardo e di Repoli Anna, nato a Napoli il 9 luglio 1921, marinaio, matricola n. 34127. — Accorreva prontamente per recare soccorso all'equipaggio di un aereo precipitato in mare, e contribuiva al salvataggio di due aviatori feriti ed al recupero delle salme di altri due periti. — Costa della Sicilia, 10 aprile 1942.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1951
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 228. — CILLO

(2034)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 9;

Visto il verbale del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione marina, n. 369, relativo all'adunanza del 18 dicembre 1951;

Sentito il Capo di Stato Maggiore della marina;

Concede

ai sottonotati meritevoli la ricompensa in testa ad ogni gruppo riportata:

MEDAGLIA IN ARGENTO DI BENEMERENZA MARINARA

Nocchiere 3ª classe TORRE Angelo di Filippo, matricola n. 20367. — Per lo spirito di iniziativa e la perizia marinaresca dimostrata nel salvataggio di un motocutter rimasto in balìa delle onde in prossimità di costa a picco. — Acque di Procida, 2 gennaio 1951.

MEDAGLIA IN BRONZO DI BENEMERENZA MARINARA

Carabiniere MECCARIELLO Gabriele di Clemente;

Marittimo ASSANTE Michele di Domenico, matricola numero 80295;

Marittimo DI BONITO Salvatore fu Francesco, matricola n. 72315;

Marittimo D'Orio Vincenzo di Saverio, matricola n. 11492;

Marittimo LALA Ettore fu Oronzo, matricola n. 11528;

Marittimo PISANI Ettore di Michele, matricola n. 80852;

Marittimo PISANI Vincenzo di Michele, matricola n. 75193:

Per la valida e volontaria cooperazione prestata nel salvataggio di un motocutter rimasto in balìa delle onde in prossimità di costa a picco. — Acque di Procida, 2 gennaio 1951.

Roma, addì 21 aprile 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(2036)

Ricompense al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le sottonotate decorazioni al valor di marina:

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR DI MARINA

FALCONI Edilio di Antonio e di Bozzo Elisa, nato a Camogli il 30 maggio 1901, capitano di lungo corso, marina mercantile, matricola n. 65006 di Genova. — Capitano al comando di piroscafo in navigazione, avvistati all'orizzonte una unità da guerra ed un altro bastimento incendiati in seguito ad offesa nemica, dirigeva prontamente al soccorso. Eseguiva durante tutta la giornata con grande perizia marinaresca e con generoso slancio le operazioni di salvataggio riuscendo a portare a salvamento sulla sua nave alcune centinaia di superstiti. — Mediterraneo, 16 aprile 1941.

(*Determinazione del 20 settembre* 1951).

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR DI MARINA

PECCERINI Ruggero di Rodolfo e di Castrini Maria, nato a Castiglione del Lago il 2 agosto 1906, capitano di lungo corso, marina mercantile, matricola n. 77745 di Genova;

DITEL Italo fu Cesare e di Dini Amelia, nato a Campo Elba (Livorno) il 4 giugno 1908, padrone marittimo, marina mercantile, matricola n. 4062 di Portoferraio:

Al comando di una lancia calata in mare da piroscafo accorso al salvataggio dei naufraghi di due navi incendiate in seguito ad offesa nemica, si prodigava e si distingueva in modo particolare, con alto spirito di abnegazione, nelle ope-

razioni di soccorso, durante parecchie ore ed ostacolate dalle avverse condizioni del tempo e del mare. Fulgido esempio di alto sentimento del dovere, di generoso slancio e di grande perizia marinaresca. — Mediterraneo, 16 aprile 1941.

(*Determinazione del* 20 *settembre* 1951).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1952
Registro n. 2 *Difesa-Marina, foglio n.* 231. — CILLO

(2035)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1955, n. 301.

Variazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — VANONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

Allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 *aprile* 1955, *n.* 301, *recante modificazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.*

A) Alla PARTE II - *Tariffe* - delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

CAPO VI - Art. 67. — *Calcolo dei prezzi di trasporto*

1. Il comma *b*) del § 1 - *Distanze* - è sostituito dal seguente:

b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue (1):

fino a 4 chilometri, calcolando per 3 chilometri;

da 5 a 100 chilometri, di tre in tre chilometri, calcolando per il chilometro intermedio di ciascuna terna chilometrica;

da 101 a 200 chilometri, in 5 in 5 chilometri, calcolando per 103 le distanze da 101 a 105, per 108 le distanze da 106 a 110, e così di seguito;

da 201 a 400 chilometri, di 10 in 10 chilometri, calcolando per 205 le distanze da 201 a 210, per 215 le distanze da 211 da 220, e così di seguito;

da 401 a 1.000 chilometri, di 20 in 20 chilometri, calcolando per 410 le distanze da 401 a 420, per 430 le distanze da 421 a 440, e così di seguito;

oltre 1.000 chilometri, di 50 in 50 chilometri, calcolando per 1.025 le distanze da 1.001 a 1.050, per 1.075 le distanze da 1.051 a 1.100, e così di seguito.

La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, è di:

km. 30 per le spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla n. 601 in poi;

km. 10 per le spedizioni tassabili con altre classi di prezzo o tariffe.

Per i trasporti di percorrenze rispettivamente inferiori, l'amministrazione può stabilire particolari norme.

2. Il § 2 - *Tasse minime* - è sostituito dal seguente:

§ 2 - *Tasse minime.* — Per le spedizioni in piccole partite la tassa minima è di L. 170, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Per le spedizioni a carro, o come tali considerate, l'amministrazione ha facoltà di stabilire una tassa minima per carro e per chilometro.

Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata.

3. Nel § 3 - *Arrotondamenti* - lettera *a*) *Arrotondamento del peso*, il punto 2° è sostituito dal seguente:

2° - per le spedizioni tassate con prezzi vincolati a un peso minimo per carro o per veicolo, le frazioni di cento chilogrammi si portano ai cento chilogrammi immediatamente superiori.

Qualora però si tratti di spedizioni composte di più merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento si effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di diecina di chilogrammi alla diecina immediatamente superiore.

4. Il § 5 - *Diritto fisso* - è sostituito dal seguente:

§ 5 - *Diritto fisso.* — A titolo di tassa accessoria, l'amministrazione percepisce un diritto fisso, nella misura e con le modalità di cui all'allegato 1.

CAPI: IX - *Tariffe ordinarie*
X - *Tariffe speciali* e XI - *Tariffe eccezionali*

Le parole « *compresi il diritto di registrazione e le eventuali soprattasse di acceleramento* », che figurano nel testo della nota (*) di cui al richiamo esistente:

di fianco all'indicazione delle Serie *E* ed *F* della *Tariffa ordinaria n.* 1 - *Merci in genere in piccole partite*, di cui al Capo IX;

di fianco all'indicazione della Serie *C* della *Tariffa speciale n.* 103 - *Prodotti alimentari*, di cui al Capo X;

di fianco all'indicazione della Serie *C* e delle parole « PARTE II - Agrumi » della *Tariffa eccezionale n.* 201 - *Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna*, di cui al Capo XI, sono sostituite dalle seguenti:

« compresi le eventuali soprattasse di acceleramento ».

(1) Per i trasporti tassati con classi di prezzo o tariffe diverse dalle classi dalla n. 601 in poi, le attuali norme circa il computo delle distanze agli effetti della tassazione restano in vigore fino a revoca da parte dell'amministrazione.

CAPO XII. — *Prezzi.* — Sono aggiunte le seguenti classi di prezzo per spedizioni a carro

SPEDIZIONI A CARRO

CLASSI	PREZZO DI BASE (in Lire)	ZONE DI PER											
		fino a 100	da 101 a 105	da 106 a 110	da 111 a 115	da 116 a 120	da 121 a 125	da 126 a 130	da 131 a 135	da 136 a 140	da 141 a 145	da 146 a 150	da 151 a 155
		COEFFI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601	11,6892												
602	11,1327												
603	10,6023												
604	10,0974												
605	9,6165												
606	9,1590												
607	8,7225												
608	8,3073												
609	7,9116												
610	7,5352	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657	0,9590	0,9521	0,9451
611	7,1762												
612	6,8345												
613	6,5091												
614	6,1990												
615	5,9037												
616	5,6227												
617	5,3550												
618	5,1000												
619	4,8580												
620	4,6267												

N. B. — Il prezzo di trasporto per tonnellata e per chilometro è ottenuto moltiplicando il prezzo di base (col. 2) per i coefficienti (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

Segue: SPEDIZIONI A CARRO

CLASSI	PREZZO DI BASE (in Lire)	ZONE DI PER											
		fino a 100	da 101 a 105	da 106 a 110	da 111 a 115	da 116 a 120	da 121 a 125	da 126 a 130	da 131 a 135	da 136 a 140	da 141 a 145	da 146 a 150	da 151 a 155
		COEFFI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
651	11,6892												
652	11,1327												
653	10,6023												
654	10,0974												
655	9,6165												
656	9,1590												
657	8,7225												
658	8,3073												
659	7,9116												
660	7,5352	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706	0,9657	0,9608
661	7,1762												
662	6,8345												
663	6,5091												
664	6,1990												
665	5,9037												
666	5,6227												
667	5,3550												
668	5,1000												
669	4,8580												
670	4,6267												

N. B. — Il prezzo di trasporto per tonnellata e per chilometro è ottenuto moltiplicando il prezzo di base (col. 2) per i coefficienti (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

A VELOCITÀ ORDINARIA

CORRENZA (Km.)

da 156 a 160	da 161 a 165	da 166 a 170	da 171 a 175	da 176 a 180	da 181 a 185	da 186 a 190	da 191 a 195	da 196 a 200	da 201 a 210	da 211 a 220	da 221 a 230	da 231 a 240	da 241 a 250	oltre 250
CIENTI														
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247

corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; il prezzo per tonnellata è ottenuto dal prodotto del prezzo per tonnellata-chilometro

A VELOCITÀ ORDINARIA

CORRENZA (Km.)

da 156 a 160	da 161 a 165	da 166 a 170	da 171 a 175	da 176 a 180	da 181 a 185	da 186 a 190	da 191 a 195	da 196 a 200	da 201 a 210	da 211 a 220	da 221 a 230	da 231 a 240	da 241 a 250	da 251 a 400	da 401 a 700	da 701 a 1000	oltre 1000
CIENTI																	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773	0,8680	0,8470	0,8300

corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; il prezzo per tonnellata è ottenuto dal prodotto del prezzo per tonnellata-chilometro

Segue: SPEDIZIONI A CARRO

CLASSI	PREZZO DI BASE (in Lire)	ZONE DI PER										
		fino a 100	da 101 a 105	da 106 a 110	da 111 a 115	da 116 a 120	da 121 a 125	da 126 a 130	da 131 a 135	da 136 a 140	da 141 a 145	da 146 a 150
		COEFFI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
701	11,6892	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706	0,9657
702	11,1327											
703	10,6023											
704	10,0974											
705	9,6165											
706	9,1590											
707	8,7225											
708	8,3073											
709	7,9116											
710	7,5352											
711	7,1762											
712	6,8345											
713	6,5091											
714	6,1990											
715	5,9037											
716	5,6227											
717	5,3550											
718	5,1000											
719	4,8580											
720	4,6267											

N. B. — Il prezzo di trasporto per tonnellata e per chilometro è ottenuto moltiplicando il prezzo di base (col. 2) per i coefficienti (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

Segue: SPEDIZIONI A CARRO

CLASSI	PREZZO DI BASE (in Lire)	ZONE DI PER										
		fino a 100	da 101 a 105	da 106 a 110	da 111 a 115	da 116 a 120	da 121 a 125	da 126 a 130	da 131 a 135	da 136 a 140	da 141 a 145	da 146 a 150
		COEFFI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	11,6892	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842	0,9804	0,9766	0,9728
752	11,1327											
753	10,6023											
754	10,0974											
755	9,6165											
756	9,1590											
757	8,7225											
758	8,3073											
759	7,9116											
760	7,5352											
761	7,1762											
762	6,8345											
763	6,5091											
764	6,1990											
765	5,9037											
766	5,6227											
767	5,3559											
768	5.1000											
769	4,8580											
770	4,6267											

N. B. — Il prezzo di trasporto per tonnellata e per chilometro è ottenuto moltiplicando il prezzo di base (col. 2) per i coefficienti (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

A VELOCITÀ ORDINARIA

CORRENZA (Km.)

da 151 a 155	da 156 a 160	da 161 a 165	da 166 a 170	da 171 a 175	da 176 a 180	da 181 a 185	da 186 a 190	da 191 a 195	da 196 a 200	da 201 a 280	da 281 a 400	da 401 a 700	da 701 a 1000	oltre 1000
CIENTI														
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740	0,8500	0,8400

corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; il prezzo per tonnellata è ottenuto dal prodotto del prezzo per tonnellata-chilometro

A VELOCITÀ ORDINARIA

CORRENZA (Km.)

da 151 a 155	da 156 a 160	da 161 a 165	da 166 a 170	da 171 a 175	da 176 a 180	da 181 a 185	da 186 a 190	da 191 a 195	da 196 a 200	da 201 a 440	da 441 a 500	da 501 a 700	da 701 a 1000	oltre 1000
CIENTI														
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8536	0,8484

corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; il prezzo per tonnellata è ottenuto dal prodotto del prezzo per tonnellata-chilometro

Segue: SPEDIZIONI A CARRO

CLASSI	PREZZO DI BASE (in Lire)	ZONE DI PER										
		fino a 100	da 101 a 105	da 106 a 110	da 111 a 115	da 116 a 120	da 121 a 125	da 126 a 130	da 131 a 135	da 136 a 140	da 141 a 145	da 146 a 150
		COEFFI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	11,6892	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862	0,9836	0,9809
802	11,1327											
803	10,6023											
804	10,0974											
805	9,6165											
806	9,1590											
807	8,7225											
808	8,3073											
809	7,9116											
810	7,5352											
811	7,1762											
812	6,8345											
813	6,5091											
814	6,1990											
815	5,9037											
816	5,6227											
817	5,3550											
818	5,1000											
819	4,8580											
820	4,6267											

N. B. — Il prezzo di trasporto per tonnellata e per chilometro è ottenuto moltiplicando il prezzo di base (col. 2) per i coefficienti (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

Segue: SPEDIZIONI A CARRO

CLASSI	PREZZO DI BASE (in Lire)	ZONE DI PER														
		fino a 49	da 50 a 100	da 101 a 110	da 111 a 120	da 121 a 130	da 131 a 140	da 141 a 150	da 151 a 160	da 161 a 170	da 171 a 180	da 181 a 190	da 191 a 200	da 201 a 210	da 211 a 220	da 221 a 230
		COEFFI														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
908	8,4825	1,0000	0,9980	0,9950	0,9920	0,9880	0,9840	0,9790	0,9740	0,9680	0,9620	0,9560	0,9500	0,9430	0,9360	0,9280
909	8,0584															
910	7,6555															
911	7,2727															
912	6,9091															
913	6,5636															
914	6,2354															
928	7,8500	1,0000	0,9440	0,9170	0,9060	0,8970	0,8860	0,8800	0,8720	0,8660	0,8610	0,8560	0,8520	0,8480	0,8450	0,8430
929	6,2800															
930	6,1230															
931	5,9660															
932	5,8169															
948	7,6000	1,0000	0,9970	0,9930	0,9880	0,9830	0,9770	0,9710	0,9660	0,9610	0,9570	0,9530	0,9490	0,9460	0,9430	0,9410
949	7,2000															
950	6,8000															
951	6,4000															
952	6,0000															
968	5,9850	1,0000	0,9860	0,9830	0,9730	0,9730	0,9730	0,9600	0,9400	0,9400	0,9400	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380
969	5,7000															
970	5,4150															
971	5,1300															
972	4,8735															

N. B. — Il prezzo di trasporto per tonnellata e per chilometro è ottenuto moltiplicando il prezzo di base (col. 2) per i coefficienti (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

A VELOCITÀ ORDINARIA

PERCORRENZA (Km.)														
da 151 a 155	da 156 a 160	da 161 a 165	da 166 a 170	da 171 a 175	da 176 a 180	da 181 a 185	da 186 a 190	da 191 a 195	da 196 a 200	da 201 a 440	da 441 a 500	da 501 a 700	da 701 a 1000	oltre 1000
COEFFICIENTI														
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9055	0,9044

corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; il prezzo per tonnellata è ottenuto dal prodotto del prezzo per tonnellata-chilometro

A VELOCITÀ ORDINARIA

PERCORRENZA (Km.)																	
da 231 a 240	da 241 a 250	da 251 a 260	da 261 a 270	da 271 a 280	da 281 a 290	da 291 a 300	da 301 a 350	da 351 a 400	da 401 a 460	da 461 a 500	da 501 a 600	da 601 a 700	da 701 a 800	da 801 a 900	da 901 a 1000	da 1001 a 1100	oltre 1100
COEFFICIENTI																	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,9200	0,9120	0,9050	0,8980	0,8920	0,8860	0,8800	0,8650	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500
0,8390	0,8370	0,8340	0,8320	0,8300	0,8280	0,8260	0,8190	0,8130	0,8110	0,7680	0,7570	0,7540	0,7360	0,7310	0,7180	0,6950	0,6650
0,9390	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370	0,9370
0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9380	0,9160	0,9160

corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; il prezzo per tonnellata è ottenuto dal prodotto del prezzo per tonnellata-chilometro

B) Alla PARTE III - *Allegati* - il numero d'ordine 8 dell'allegato n. 1 - Tasse accessorie - con le relative indicazioni, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
8	Diritto fisso	67	a) *Spedizioni a carro o come tali considerate dall'amministrazione*: — L. 150 per tonnellata di peso tassabile, quale tassa terminale, per le spedizioni per le quali sono applicabili i prezzi delle classi dalla n. 601 in poi; — L. 1210 per ogni spedizione tassabile con le classi dalla n. 26 alla 38, di cui alle Tariffe speciali provvisorie n. 501 e n. 502 per determinati prodotti ortofrutticoli; — L. 110 per ogni spedizione, negli altri casi. b) *Spedizioni in piccole partite*: — L. 85 per ogni spedizione tassabile con le classi 3 e 47 di cui alle Tariffe speciali provvisorie dalla n. 501 alla 504 per determinati prodotti ortofrutticoli; — L. 25 per ogni spedizione, negli altri casi (eccetto quelle tassate in base alle Tariffe speciali nn. 101, 102 e 107, in quanto già comprensive del diritto fisso).

C) Alla PARTE IV - *Nomenclatura e classificazione delle cose* - sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

1. *Gruppo 24 - Minerali metalliferi e non metalliferi.*

Alla voce « Altri minerali di ferro »:

a) le classi 61 e 72 previste, rispettivamente, per le spedizioni vincolate al peso minimo di 6 e 10 tonnellate sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: 610 e 615;

b) l'indicazione della classe 85 per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è sostituita da: { 615 (•)

Dopo la voce « Bauxite (avanzi della lavorazione della) » è aggiunta la seguente, con la classificazione indicata a fianco:

MERCE	TARIFFE ORDINARIE				TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	N. 1	N. 2					
	Serie	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			N. 101	altre	
		6	10	15	Serie		
		Tonnellate					
Minerali di manganese	H	610	615	{ 615 (•) }	N	—	—

In calce al gruppo 24 è aggiunta la seguente nota (•) corrispondente ai richiami di cui innanzi:

(•) E' applicabile la classe 616 alle spedizioni di almeno 20 tonnellate, nonchè a quelle di peso inferiore per le quali risulti completamente utilizzata la capacità del carro ovvero allorquando il peso della merce non sia inferiore al limite di carico del carro stesso. Tali ultime condizioni devono essere indicate dallo speditore sul documento di trasporto.

2. *Gruppo 26 - Combustibili solidi naturali e artificiali.*

a) Le voci « Carbone fossile, anche in polvere », « Carbone agglomerato in ovuli, formelle o mattonelle » e « Lignite, anche agglomerata in ovuli, formelle o mattonelle », con le relative classificazioni sono sostituite dalle seguenti:

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 Tonnellate	10	15	TARIFFE SPECIALI N. 101 Serie	altre	TARIFFE ECCEZIONALI
Carbone fossile, anche in polvere .	G	607	612	612 (●)	N	—	—
— agglomerato in ovuli, formelle o mattonelle	G	607	612	612 (●)	N	—	—
Lignite, anche in cascami e polveri:							
a) agglomerata in ovuli, formelle o mattonelle .	H	611	616	616 (●●)	N	—	—
b) destinata alla fabbricazione di mattonelle o del semi-coke .	H	611	616	616 (●●)	N	—	—
c) altra	H	611	616	616 (●●)	N	—	—

b) Le lettere « *a*) *di carbone fossile* » e « *b*) *di lignite e di torba* » della voce « Coke, anche in polvere, e suoi agglomerati in ovuli, formelle o mattonelle », con le relative classificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 Tonnellate	10	15	TARIFFE SPECIALI N. 101 Serie	altre	TARIFFE ECCEZIONALI
a) di carbone fossile e di lignite . .	G	605	610	611 (1)	N	—	—
b) di torba	H	63	74	84	N	—	—

c) In calce a detto gruppo:

1) sono inserite, con riferimento ai corrispondenti richiami che figurano al precedente punto *a*), le seguenti note:

(●) E' applicabile la classe 613 alle spedizioni di almeno 20 tonnellate, nonchè a quelle di peso inferiore per le quali risulti completamente utilizzata la capacità del carro ovvero allorquando il peso della merce non sia inferiore al limite di carico del carro stesso. Tali ultime condizioni devono essere indicate dallo speditore sul documento di trasporto;

(●●) E' applicabile la classe 617 alle spedizioni di almeno 20 tonnellate, nonchè a quelle di peso inferiore per le quali risulti completamente utilizzata la capacità del carro ovvero allorquando il peso della merce non sia inferiore al limite di carico del carro stesso. Tali ultime condizioni devono essere indicate dallo speditore sul documento di trasporto;

2) la nota (1) è sostituita dalla seguente:

(1) Valevole anche nel caso di carichi inferiori a 15 tonnellate purchè sia completamente utilizzata la capacità del carro; tale condizione deve essere indicata dallo speditore sul documento di trasporto.

D) All'*Allegato n.* 1 al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, concernente le norme particolari delle Tariffe speciali provvisorie per determinati prodotti ortofrutticoli, sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

1) le parole « compresi il diritto di registrazione e le eventuali soprattasse per l'acceleramento » che figurano al punto 2 dell'*Avvertenza* sono sostituite dalle seguenti: « comprese le eventuali soprattasse di acceleramento »;

2) il punto III delle Disposizioni generali di cui alla PARTE I è sostituito dal seguente:

« III - In aggiunta ai prezzi delle classi, è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 67 § 5, delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* ».

Il Ministro per i trasporti: MATTARELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1952-1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1952, registro n. 5 A.S.F.D., foglio n. 204, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1952-1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il restante periodo del quadriennio 1952-1955, in sostituzione dell'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Venerosi-Pesciolini Nicolò, collocato a riposo con il 31 dicembre 1954, è chiamato l'ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato dott. De Martini Mario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1955
Registro n. 4 *Azienda forestale, foglio n.* 132. — RELLEVA

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Applicazione per il comune di Tenno, della provincia di Trento, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda del comune di Tenno (Trento) in data 27 ottobre 1953, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Tenno, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, per il comune di Tenno, della provincia di Trento.

Roma, addì 23 novembre 1954

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1955
Registro n. 11, *foglio n.* 313

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli commemorativi di Amerigo Vespucci nel V centenario della sua nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 411, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Amerigo Vespucci nel V centenario della sua nascita;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli commemorativi di Amerigo Vespucci nel V centenario della sua nascita, emessi nei valori di lire 25 e 60, sono stampati in calcografia, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana, in chiaro, è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta, che è identica per ambedue i valori, racchiusa in una cornicetta lineare rettangolare, raffigura su uno sfondo costituito dalla prima carta geografica portante la denominazione « America » l'effige a mezzo busto, visto di profilo, del grande esploratore Amerigo Vespucci; in basso, posto sul busto vi è un portolano da cui esce una parte di carta geografica; in alto, in un rettangolino a fondo chiaro la leggenda in carattere bastoncino « Repubblica Italiana »; in basso, sulla vignetta vi è a sinistra la leggenda « Poste », a destra, la leggenda ed il valore del francobollo « Lire 25 » o « Lire 60 ».

In basso, in tre cornicette lineari e rettangolari, su fondo bianco, vi sono la leggenda e le date del centenario in carattere bastoncino « V Centenario della nascita di Amerigo Vespucci 1454-1954 ».

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25 viola roseo; L. 60 bleù nero.

Art. 2

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955, e verranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1955
Registro n. 14 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 3. — FAGGIANI

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1955.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei sigari di produzione cubana « Petit Cetros - Coronas - Supercoronas ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1955, i prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati sigari di produzione cubana vengono determinati nella misura seguente:

Petit Cetros .	L.	75.000	al kg. convenzionale
Coronas . . .	»	85.000	» »
Supercoronas .	»	100.000	» »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1955
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 248. — TAFURI

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1955.

Istituzione, presso la Direzione marittima di Trieste, di due sessioni annuali di esami per i titoli professionali marittimi di « capitano di lungo corso », « capitano di macchina », « aspirante capitano di lungo corso » e « aspirante capitano di macchina ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 123 e 138 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 250, 266, 267, 282 e 297 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, numero 328;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 2 marzo 1953, relativo all'approvazione dei programmi di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi previsti dal regolamento 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 1953, relativo alla composizione delle Commissioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi previsti dal regolamento 15 febbraio 1952, n. 328;

Riconosciuta la necessità che anche presso la Direzione marittima di Trieste siano tenute sessioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina, nonchè della specializzazione alla pesca;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Direzione marittima di Trieste saranno tenute, nei mesi di maggio e di novembre sessioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di lungo corso », di « aspirante capitano di lungo corso », di « capitano di macchina », di « aspirante capitano di macchina », e della specializzazione della pesca, di cui agli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 2

Gli esami di cui al precedente articolo saranno svolti secondo i programmi approvati con il decreto Ministeriale 1° febbraio 1953 e le Commissioni saranno formate nei modi previsti dal decreto Ministeriale 13 marzo 1953.

Roma, addì 26 marzo 1955

Il Ministro: TAMBRONI

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1955.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad alcune tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze:

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga, approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1933;

Tariffa n. 2co, relativa all'assicurazione vita intera, a premi temporanei, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, con opzioni a scadenza, approvata con i decreti Ministeriali 7 dicembre 1931 e 24 gennaio 1955;

Tariffa n. 31co, relativa all'assicurazione mista, a premi annui, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso, con opzioni a scadenza, approvata con i decreti Ministeriali 7 dicembre 1931 e 24 gennaio 1955;

Tariffa n. 36, relativa all'assicurazione termine fisso, a premi annui, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato a tale epoca, approvata con i decreti Ministriali 25 agosto 1932 e 24 gennaio 1955.

Roma, addì 19 aprile 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2126)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1955.

Costituzione del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito come segue:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

Il direttore generale della previdenza e assistenza sociale nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Il direttore generale dei rapporti di lavoro nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cannarsa dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Girolami ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Zanchi avv. Amedeo, Rosano dott. Salvatore e Lariccia dott. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Rossi geom. Federico, Papa prof. Salvatore e Repetto Tullio, in rappresentanza dei lavoratori;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è costituito come segue:

Il presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

Pilia dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tura rag. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colecchi Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Giambarba dott. Eugenio, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 23 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1955.

Modificazioni allo speciale regime di riscossione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per il commercio delle specialità medicinali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, con il quale, fra l'altro, è stato istituito, per l'anno 1955, uno speciale regime di riscossione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per il commercio delle specialità medicinali;

Ritenuta l'opportunità di meglio adeguare, con carattere di urgenza, alle reali condizioni di mercato l'aliquota d'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 22, secondo comma, del citato decreto Ministeriale, per il commercio delle specialità medicinali di provenienza estera;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1955 l'aliquota d'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 22, secondo comma, del decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, è determinata nella misura del 6 per cento.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel titolo VIII del citato decreto Ministeriale.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore fino al 31 dicembre 1955.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1955
Registro n. 8, *foglio n.* 272. — BENNATI

(2210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari di un mutuo di L. 143.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2191)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 1.860.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2149)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia (Gorizia) di un mutuo di L. 1.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2151)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 1.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2152)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frosinone di un mutuo di L. 59.000.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2188)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di L'Aquila di un mutuo di L. 117.000.000, con uno degli Istituti all'uopo, designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2189)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1964 al portatore

A mente dell'art. 12 del decreto Ministeriale 11 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292, del 21 successivo, si comunica che il 20 maggio avrà inizio la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1964, al portatore, in cambio delle ricevute rilasciate all'atto della sottoscrizione.

Roma, addì 27 aprile 1955

(2201) *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	630,75	145,76
» Firenze	624,86	634 —	145,70
» Genova	624,88	632 —	145,75
» Milano	624,90	631,25	145,77
» Napoli	624,85	631,50	145,70
» Palermo	624,88	630,87	145,76
» Roma	624,88	631,25	145,77
» Torino	624,90	634 —	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,90	630,90	145,76

Media dei titoli del 29 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,325
Id. 3,50 % 1902	60,45
Id. 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,40
Id. 5 % 1936	92,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	631,25
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 9 aprile 1954, n. 1679, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Cassano prof. dott. Cataldo, docente in clinica medica;
Togni prof. dott. Giulio, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Santa Chiara di Pisa;
Cartei dott. Sergio, medico condotto.

Segretario:
Castiglione dott. Osvaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2068)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale di merito del concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 4, foglio n. 289, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1954, registro n. 6, foglio n. 378, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere:

1. Ceglie dott. Arnaldo . . . . punti 17,30 su 20
2. Pagano dott. Domenico . . . » 14,50 »
3. Del Grande dott.ssa Renata . . » 13,50 »

Art. 2.

Il dott. Ceglie Arnaldo è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente:

1) Pagano dott. Domenico; 2) Del Grande dott.ssa Renata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1955
Registro n. 10, *foglio n.* 10

(2180)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 21 novembre 1954, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Considerato che il dott. Messa Salvatore, designato per la seconda condotta di Presicce, non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli per cui è da considerarsi decaduto dalla nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della condotta di Presicce il dottor Pastore Luigi di Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 16 aprile 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

(2159)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.